II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2007

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell'eventuale iscrizione di clorantraniliprolo, eptamalossiglucano e spirotetramat nonché del virus della poliedrosi nucleare di *Helicoverpa armigera* nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 3669]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/560/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 2 febbraio 2007 la società DuPont International Operations Sarl ha presentato alle autorità un fascicolo relativo alla sostanza attiva clorantraniliprolo chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 9 maggio 2006 la società ELICITYL ha presentato alle autorità della Francia un fascicolo relativo all'eptamalossiglucano chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 9 ottobre 2006 la società Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità dell'Austria un fascicolo relativo allo spirotetramat chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 7 agosto 2006 la società Andermatt Biocontrol GmbH ha presentato alle autorità dell'Estonia un fascicolo relativo al virus della poliedrosi nucleare di *Helicoverpa armigera* chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le autorità di Irlanda, Francia Austria ed Estonia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sono stati sottoposti all'esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che i fascicoli sono considerati conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) La presente decisione non deve pregiudicare il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

([1]) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

(6) Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II della stessa.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori procedono all'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all'articolo 1 e comunicano alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le conclusioni di tale esame insieme a una raccomandazione sull'iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, nonché sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Nome comune, numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della richiesta	Stato membro relatore
Clorantraniliprolo Numero CIPAC: 794	DuPont International Operations Sarl	2 febbraio 2007	IE
Eptamalossiglucano Numero CIPAC: non pertinente	ELICITYL	9 maggio 2006	FR
Spirotetramat Numero CIPAC: 795	Bayer CropScience AG	9 ottobre 2006	AT
Virus della poliedrosi nucleare di *Helicoverpa armigera* Numero CIPAC: non pertinente	Andermatt Biocontrol GmbH	7 agosto 2006	EE